



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE VIGILANZA E CONTROLLO
SERVIZIO COMMERCIO**

DETERMINAZIONE N. 34 / 2026

DEL 06/02/2026

OGGETTO: SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI VAGANTI PER L'ANNO 2026. - CIG BA3C961978

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 41 del 28/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2025-2027";

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

EVIDENZIATO, altresì, come:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del D.lgs. 267/2000, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- ai sensi del comma 5, nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, le spese di cui al succitato comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con esclusione delle spese:
 - a) tassativamente regolate dalla legge;
 - b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
 - c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 8 del 18.02.2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

PREMESSO, che nel Comune di Induno Olona non esistono strutture per il ricovero e il mantenimento di cani randagi e gatti randagi/feriti e che la realizzazione di una tale struttura da parte del Comune comporterebbe una spesa non giustificata dalle effettive esigenze dato che, grazie all'attività di sensibilizzazione e prevenzione praticata nel corso degli anni, il numero dei cani rinvenuti sul territorio è decisamente contenuto;

VISTO e richiamato il regolamento Regionale del 13 aprile 2017, n° 2 "Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II della Legge Regionale 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali;

RILEVATO che il Comune di Induno Olona ha l'obbligo di usufruire dei servizi per assicurare il ricovero e la custodia dei cani ed eventualmente dei gatti feriti, al fine di scongiurare il dilagare del fenomeno del randagismo e possibili pericoli di Igiene Pubblica;

VISTA l'offerta economica del canile allevamento OROVAL di Sesto Cristian con sede a Cittiglio in Via Per Mombello n° 44, P. Iva 02103720120, in data 14.01.2026 con prot. n. 690 che prevede un compenso fisso di € 50,00 oltre I.V.A al mese per la pronta disponibilità dei box e di € 5,00/giorno, oltre IVA, per tutte le spese di custodia e mantenimento di competenza del Comune, relative ad ogni singolo animale rinvenuto vagante sul territorio comunale;

CONSTATATO che l'offerta sopra richiamata prevede gli stessi prezzi praticati dal Canile Oroval nel corso del 2025 e che, relativamente al servizio da questo svolto, non risulta alcuna lamentela o segnalazione di carattere negativo;

RICORDATO che il servizio di cui trattasi ha anche la finalità di tutela del benessere degli animali e che secondo i più recenti studi in materia i cani, questi ultimi oltre a essere animali abitudinari sono molto territoriali per cui un loro trasferimento - soprattutto se improvviso e non gestito - implica anche per loro l'abbandono traumatico di quello che hanno marcato come proprio territorio per entrare in uno completamente nuovo. Queste novità, infatti, causano stress e nervosismo nel cane a causa degli odori e dei suoni sconosciuti. In particolar modo, l'animale si sentirà ancora più spaesato e stressato se vicino ad esso ci sono altri cani, poiché si sentirà in un territorio non suo;

RICORDATO che il canile Oroval di Sesto Cristian svolge anche la funzione di Canile Sanitario per conto dell'ATS Insubria e che tale circostanza, oltre a garantire una costante vigilanza sanitaria da parte del personale del Distretto Veterinario, consente di eliminare i costi non certo trascurabili, a carico del Comune, relativi al trasferimento dei cani catturati dal canile sanitario al canile rifugio;

RICORDATO anche che le strutture di ricovero degli animali di affezione devono possedere i requisiti di cui agli artt. 12, 13 e 14 del Regolamento Regionale n. 2 del 13.4.2017 e che, pertanto, l'affidatario del servizio ha l'obbligo di rispettare tali norme e, più in generale, di rispettare in toto quanto previsto dai Capi IV e V del medesimo regolamento relativamente alla cattura dei cani vaganti, alle modalità di mantenimento, di affido temporaneo e definitivo degli stessi;

RICORDATO altresì che il canile Oroval, in quanto affidatario del servizio oggetto del presente provvedimento è tenuto ad adottare ogni utile iniziativa affinché i cani ivi custoditi per conto dei Comuni siano affidati nei termini di legge, temporaneamente o definitivamente, ai privati cittadini o

associazioni in possesso dei requisiti e nel rispetto dell'art. 21 del Regolamento Regionale n. 2/2017, informando tempestivamente il Comune di Induno Olona di ogni provvedimento di affido;

RICORDATO, inoltre, che:

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già particolarmente accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'assunzione del relativo impegno di spesa per l'anno 2026, relativo a:

- € 600,00 oltre i.v.a. per il compenso fisso per l'uso della struttura e costante disponibilità dei box;
- € 300,00 oltre i.v.a. per le eventuali spese di custodia e alimentazione degli animali custoditi;

RICORDATO che l'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con proprio comunicato ha prorogato la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma PCP dell'Autorità (piattaforma contratti pubblici), sempre come modalità suppletiva. Nel comunicato, infatti, si legge che l'utilizzo della piattaforma PCP è giustificato in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso al PAD e, pertanto, si è provveduto, a norma di legge, ad acquisire sulla piattaforma PCP il relativo CIG (codice identificazione gara): BA3C961978;

RILEVATO che per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, in caso di affidamento diretto, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'affidatario, numero di prot. INAIL 520788087. Data richiesta 12/12/2025. Scadenza validità 11/04/2026.

RITENUTO di impegnare, per le finalità sopra descritte la somma complessiva di € 900,00 I.V.A. esclusa, a carico del bilancio di previsione 2026/2028, esigibilità 2026, sul capitolo 10309021040/0 c.e., che presenta la dovuta capacità;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'offerta economica presentata dalla ditta Allevamento Oroval di Sesto Cristian allegata al presente provvedimento;
- di affidare il servizio in oggetto alla ditta Allevamento Oroval di Sesto Cristian, con sede a Cittiglio in Via per Mombello n° 44, per l'anno 2026 e, di conseguenza, impegnare la spesa prevista di **€ 900,00 i.v.a. esclusa, pari ad € 1.098,00 i.v.a. inclusa**;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, nel bilancio c.e., sul capitolo 10309021040/0, dando atto che la spesa viene imputata come da allegata scheda contabile;
- di dare atto che la spesa impegnata è relativa ad attività istituzionale dell'Ente, pertanto, ai sensi dell'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'i.v.a. applicabile alla prestazione per l'importo di euro 198,00 pari al 22% sarà, attraverso l'istituto della scissione dei pagamenti, versato da parte dell'Ente direttamente all'Erario;
- di dare atto che la presente determinazione assume valore contrattuale con la sottoscrizione per accettazione di quanto in essa contenuto da parte del rappresentante legale della ditta affidataria del servizio in oggetto;

DI DARE ATTO che i dati cui alla presente determinazione ai fini della trasparenza amministrativa di cui al D. Lgs. 33/2013, qualora ne ricorrano i presupposti, saranno pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web istituzionale.

Li, 06/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FERRO GABRIELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)